

Decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 (1).

**Modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli artt. 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "Testo Unico" ovvero, in forma abbreviata, "T.U."), emanato con decreto legislativo 1°/9/1993, n. 385, ed in particolare:

- l'articolo 106, che prevede l'obbligo dell'iscrizione nell' "elenco generale" dei soggetti operanti nel settore finanziario;
- l'articolo 113, che prevede un'apposita sezione dell' "elenco generale" dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico;
- l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10/5/1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 dello stesso Testo Unico;
- l'articolo 155, comma 4, che stabilisce che i consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5/10/1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo;
- l'articolo 156, comma 2, che sostituisce la lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21/2/1991, n. 52;
- l'articolo 132 che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata all'art. 113;
- l'art. 106, comma 5, il quale prevede che le modalità di iscrizione nell'elenco generale sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'Ufficio Italiano dei Cambi.

SENTITO l'Ufficio Italiano dei Cambi

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1994, n. 170.

## DECRETA

### **Articolo 1**

*(Modalità di iscrizione)*

1. Le domande di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. o nell'apposita sezione dello stesso elenco generale previsto dal successivo art. 113 T.U., devono essere presentate, a firma del legale rappresentante della società, all'Ufficio Italiano dei Cambi, in conformità dell'allegato modulo UIC/AR A.

2. Le domande di iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4 T.U. devono essere presentate, sempre a firma del legale rappresentante della società, all'Ufficio Italiano dei Cambi, in conformità dell'allegato modulo UIC/AR B.

### **Articolo 2**

*(Termini per la presentazione delle domande di iscrizione)*

1. Le società di nuova costituzione, tenute ad iscriversi nell'elenco generale o nelle relative sezioni, devono presentare la domanda di iscrizione entro 60 giorni dall'avvenuta omologa dell'atto costitutivo e relativo statuto sociale da parte del competente Tribunale.

2. Lo stesso termine ed analoghe modalità si applicano alle società già costituite per le quali l'obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.

3. L'obbligo per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 113 T.U. ricorre altresì per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività finanziaria e attività di natura diversa al verificarsi della sussistenza dell'esercizio in via prevalente delle attività di cui all'art. 106, comma 1 T.U., accertata in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994. Il termine di 60 giorni per l'inoltro delle domande di iscrizione decorre dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio.

### **Articolo 3**

*(Contenuto della domanda)*

1. L'istanza di iscrizione deve riportare:

- a) denominazione della società, natura giuridica, sede legale e amministrativa (nonché sede della direzione centrale ove diversa dalla sede legale), codice fiscale e complete generalità del legale rappresentante;
- b) capitale sociale versato;
- c) dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di professionalità degli esponenti delle società di cui all'art. 106, comma 1 T.U.;
- d) indicazione delle attività finanziarie esercitate o da esercitare;
- e) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 29 e 30 della legge 5/10/1991 n. 317, nonché indicazione del fondo di garanzia monetario e competenza territoriale, con riguardo ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo, comprensivo dello statuto sociale;
- b) copia del provvedimento di omologa;
- c) ultimo bilancio approvato; per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 3, i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi.

#### **Articolo 4**

*(Iscrizione)*

L'Ufficio Italiano dei Cambi, sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco generale e nelle relative sezioni ovvero nega - entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni complementari richieste - l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione alla società istante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 6 luglio 1994

IL MINISTRO: DINI